



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 33798/PROD.COMM.

Rif. prot. 28186 (Rif. 15762) 28.10.2005

Trieste, 16 novembre 2005

34135 – Viale Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Apertura attività commerciale e
requisiti professionali.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati dei quesiti in ordine a quanto in oggetto specificato; a tal proposito si intende rappresentare quanto segue.

Si premette innanzi tutto che il complesso commerciale è una tipologia di esercizio di grande distribuzione che così si configura qualora siano presenti le caratteristiche di cui alla definizione contenuta nella lettera h) dell'articolo 2 della L.R. 8/1999; la Direzione scrivente è stata costante nell'affermare che, per aversi "complesso", deve intervenire una qualificazione formale sulla base di una valutazione urbanistico – commerciale, non potendosi configurare complessi commerciali di fatto.

Nel caso in questione risulta adottato specifico provvedimento di nulla osta ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 41/90 e di cui (questo è ciò che maggiormente rileva) alla L.R. 16/96, articolo 2, comma 2: pertanto tale realtà, se sussistenti tutti i requisiti di legge, potrà essere identificata (alla luce del DDL 158 recentemente approvato) come complesso commerciale direttamente nel Piano di settore del Comune.

Ad ogni modo, la fattispecie rappresentata nel quesito riguarda una pura ipotesi di subingresso, senza alcun ampliamento di superficie (sussiste soltanto una suddivisione interna dei locali), né modifica merceologica (il settore rimane sempre "non alimentare"); alla luce di quanto descritto non si rinvengono comunque elementi ostativi a consentire l'operazione illustrata.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, in virtù del principio generale dell'informalità dell'istruttoria, si concorda nel ritenere che sia consentito provare la sussistenza del requisito professionale con qualunque mezzo, qualora ci sia un'oggettiva impossibilità, non imputabile al soggetto interessato, di ricorrere agli strumenti formali richiesti.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr